

**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE**

Il giorno 26 novembre 2015, alle ore 17.00, nei locali della Presidenza, sito in via Reginaldo Giuliani, 180 - Firenze, viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto Comprensivo "F.Guicciardini" di Firenze.

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

L'Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore Luciano Giuseppe Maresca

PARTE SINDACALE

RSU	
SINDACATI /// SCUOLA TERRITORIALI	FLC/CGIL /// CISL/SCUOLA // UIL/SCUOLA // SNALS/CONFSAL // GILDA/UNAMS //

Prof. Caterina Piovaccari

Prof. Piera Corsi

Sig. Giulietta Martini

Gilda/ UNAMS

Prof. Valerio Tanini

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica I.C. "F. Guicciardini" di Firenze.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2015/2016.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 15 luglio al 31 agosto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

Obiettivo delle relazioni sindacali è quello di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla crescita professionale con l'esigenza di aumentare l'efficienza e l'efficacia dei servizi prestati alla collettività.

1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività:
 - a. Contrattazione integrativa
 - b. Informazione preventiva
 - c. Informazione successiva
 - d. Interpretazione autentica, come da art. 2.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'Istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa d'Istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'Istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:
 - a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, co. 2, lett. j);
 - b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k);

- c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, co. 2, lett. 1);
- d. compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9, co. 4);
- e. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, co. 2);
- f. compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. 1);
- g. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l'orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4);
- h. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2).

Art. 6 – Informazione preventiva

1. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie:
 - a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
 - d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - e. utilizzazione dei servizi sociali;
 - f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
 - g. tutte le materie oggetto di contrattazione.

2. Per quanto riguarda i punti (a) (b) (c) del presente comma le parti convengono che il Dirigente terrà conto delle indicazioni fornite dagli organi di indirizzo (Consiglio di Istituto) e tecnici (Collegio dei docenti). Restando ferma la responsabilità del dirigente scolastico in merito agli obiettivi, ai risultati da conseguire ed alle specifiche responsabilità dirigenziali che la norma gli riserva, resta salva la conseguente autonomia decisionale in merito a quanto non normativamente vincolante nelle indicazioni degli organi collegiali stessi.
 - a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;

- b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
- c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.

Di tali punti il dirigente fornisce alla parte sindacale specifica comunicazione successiva come da successivo articolo 7.

- 3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Informazione successiva

- 1. Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie:
 - a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
 - b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.
 - c. i contenuti delle decisioni assunte in merito ai punti a, b, c del comma 3 dell'articolo 6.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 – Attività sindacale

- 1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di proprie bacheche sindacali, situate nelle rispettive sedi di Via Reginaldo Giuliani, 180, nella sede di via del Pontorno, 90 ed in via E. De Ramirez de Montalvo,1; essi sono responsabili dell'affissione in esse dei documenti relativi all'attività sindacale.
- 2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
- 3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale, il locale situato nella Scuola Secondaria di Primo Grado "Guicciardini", concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
- 4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno cinque giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 3 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

art. 11 - Informazione, monitoraggio e verifica

1. Il Dirigente Scolastico fornirà alla R.S.U.:

- a. l'informazione preventiva circa le attività aggiuntive e i progetti da retribuire con il Fondo dell'istituzione scolastica e con le altre risorse pervenute nelle disponibilità dell'Istituto;
 - b. l'informazione successiva, una volta che gli incarichi siano stati attribuiti, e comunque non oltre il mese di dicembre, mediante prospetti riepilogativi comprensivi di nominativi, delle attività svolte, degli impegni orari e dei relativi compensi.
2. Le parti concordano di verificare e monitorare costantemente l'attuazione del presente accordo, anche al fine di apportare, in corso d'anno, le eventuali variazioni e/o modifiche che si rendessero necessarie. Per affrontare nuove esigenze e/o problemi applicativi ed interpretativi del presente contratto, su richiesta di una delle parti firmatarie, le stesse si incontrano entro 5 giorni dalla richiesta.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

TITOLO TERZO - CRITERI GENERALI PERSONALE DOCENTE E ATA

Capo I - CRITERI GENERALI PERSONALE DOCENTE

art. 13 - Criteri generali di utilizzo dell'orario d'insegnamento obbligatorio.

1. Il quadro orario settimanale e giornaliero deve rispondere a criteri di equità e di omogeneità. sia possibile, il giorno libero richiesto sarà attribuito a rotazione, a partire da chi non ha fruito di quel giorno negli anni precedenti.
2. L'impegno massimo complessivo, nell'arco della stessa giornata, tra orario di insegnamento e orario funzionale all'insegnamento non può superare le 8 ore. Per il completamento d'orario, delle cattedre con meno di 18 ore, si stabilisce un calendario delle ore a disposizione durante le quali il docente potrà essere impegnato:
 - a. per supplenze;

b. in attività di recupero, sostegno linguistico agli alunni stranieri, progetti, ampliamento arricchimento dell'offerta formativa deliberate dal Collegio. Nei giorni in cui non si svolge attività didattica (vacanze estive e periodo antecedente l'inizio delle lezioni) il personale sarà impegnato in attività deliberate dal Collegio.

art. 14 - Fruizione di ferie e permessi.

Si rimanda agli artt.13, 14, 15, 16 e 19 del C.C.N.L. 2007.

art. 15 - Aggiornamento

1. Premesso che in ogni anno scolastico ogni docente ha diritto a 5 giorni di permesso per la partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento (art. 64, c. 5 del C.C.N.L./2007), nei casi di eccedenza delle domande rispetto al numero dei posti disponibili si terranno presenti i seguenti criteri:

- a. priorità per ambito rispetto alla tematica;
- b. su tema interdisciplinare, priorità del docente con meno corsi frequentati;
- c. priorità d'impegno in progetti specifici in caso di interesse personale.

art. 16 - Utilizzazione su progetti e attività aggiuntive.

1. Il personale docente verrà utilizzato per le attività e per le funzioni previste per la piena attuazione del P.O.F. sulla base prioritaria della disponibilità accertata a svolgere l'attività. In caso di disponibilità in numero maggiore rispetto al personale da impegnare, saranno privilegiate:

- le competenze possedute;
- la continuità sul progetto;
- corsi di formazione seguiti e pertinenti all'incarico;
- interessi e attitudini manifestati in precedenza.

2. Si concorda la non cumulabilità per non più di due incarichi, derogabile in caso di mancata disponibilità di altri docenti. Sulle attività aggiuntive, consistenti in attività di insegnamento e funzionali all'insegnamento, delibera il Consiglio d'Istituto, acquisite le delibere del Collegio dei Docenti, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa (art. 88 del C.C.N.L./ 2007). Il compenso è erogato per le ore effettivamente prestate fino ad un massimo di 6 ore settimanali (art. 88 del C.C.N.L./ 2007). Le attività aggiuntive retribuite con il fondo dell'Istituzione Scolastica, anche in misura forfetaria, sono quelle previste dall'art. 88 del predetto C.C.N.L.

Art. 17 – Collaborazioni plurime del personale docente

Il dirigente può avvalersi, laddove non siano presenti nella scuola delle particolari professionalità e/o competenze, della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall’art. 35 del vigente CCNL

Art. 18 Assegnazione dei docenti a plessi e a classi

1. Criteri per l’assegnazione dei docenti ai plessi

Il passaggio ad un plesso diverso, su richiesta del docente e su posto vacante, deve prevedere la permanenza nel nuovo plesso per almeno un biennio.

Il passaggio deve tenere conto dei criteri espressi al punto 2.

2. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi

Il dirigente scolastico, tenuto conto dei criteri definiti e deliberati dal Consiglio di Istituto e dal Collegio dei Docenti, procede all’assegnazione dei Docenti alle classi con i seguenti criteri:

- a) piena realizzazione del piano dell’offerta formativa
- b) disponibilità dei docenti
- c) continuità educativa
- d) garanzia di almeno un docente titolare per classe/sezione
- e) valorizzazione della professionalità docente con attenzione alle competenze professionali documentate relative alle attività da svolgere
- f) anzianità di servizio nella scuola e successivamente nel ruolo.

Art. 19 Orario di servizio

- 1) L’orario di insegnamento dei docenti della scuola dell’Infanzia si svolge su due turni in cinque giorni lavorativi dal lunedì al venerdì. I cambi turno vanno comunicati per iscritto al docente referente della scuola.
- 2) L’orario di lavoro dei docenti della scuola Primaria è, di norma, articolato su due turni in cinque giorni lavorativi dal lunedì al venerdì. I cambi turno devono essere comunicati per iscritto al docente referente del plesso.
- 3) Le ore nelle classi a tempo pieno di ex contemporaneità/ compresenza sono utilizzate prioritariamente per la sostituzione del personale assente e per progetti finalizzati al recupero.
- 4) Per le docenti di Inglese e di sostegno della scuola primaria l’orario è funzionale alle esigenze didattiche definite dal Collegio. L’attuazione di tali esigenze è verificata dal Dirigente.
- 5) L’orario di lavoro dei docenti della scuola secondaria di I grado è articolato su

cinque giorni, tranne i casi di orario part-time.

6) I criteri per definire l'orario dei docenti sono stabiliti dal Collegio e fatti propri dalla commissione orario.

Art. 20 Sostituzioni in caso di assenza

I criteri per le sostituzioni si pongono all'interno di quanto deliberato dal Collegio dei docenti.

Per la scuola primaria, in caso di assenze improvvise o comunque brevi, i docenti assenti saranno sostituiti nell'ordine da colleghi che:

1. devono recuperare ore di permesso;
2. hanno dato disponibilità a fare lo straordinario nel proprio team;
3. hanno dato la disponibilità a fare lo straordinario;
4. sono comunque disponibili a fare straordinario in quel momento;

Nel caso di permesso orario per motivi di salute, le ore saranno recuperate entro l'anno scolastico secondo le indicazioni del Dirigente scolastico.

Le sostituzioni saranno fatte seguendo i seguenti criteri:

- a. Classi parallele
- b. Classi immediatamente precedenti o successive a quella in cui si insegna
- c. L'insegnante di sostegno sostituisce la collega assente nella classe di contitolarità all'interno delle proprie ore, se le situazioni di handicap lo consentono.

Gli insegnanti possono decidere cambi di turno, informandone il collaboratore del dirigente, per contenere il disagio didattico degli alunni e facilitare le sostituzioni.

I giorni di sospensione delle lezioni deliberati dal Collegio dei docenti e dal C. di I., sono da considerarsi come recupero delle ore di lavoro per uscite didattiche, o altre attività inerenti al POF e non retribuite.

Capo II - CRITERI GENERALI PERSONALE ATA

Art. 21 - Personale ATA

Il contratto si applica al personale A.T.A. assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato, ivi compreso il personale in posizione di utilizzazione o di assegnazione provvisoria. Si applica altresì al personale in situazione di part-time qualora la tipologia dell'incarico sia compatibile con lo specifico rapporto di lavoro. Non si applica nei confronti del personale distaccato o in posizione di esonero sindacale.

Art. 22 – Prestazioni aggiuntive e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive per il personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo, sentito il DSGA.
2. Vengono retribuite le prestazioni aggiuntive dei Collaboratori scolastici impegnati nell'articolazione dell'orario in turni flessibili, intensificazione del lavoro ordinario dovuto alla riapertura della scuola in orario pomeridiano, ore prestate in eccedenza all'orario d'obbligo e non compensate in turni di riposo.
3. L'individuazione e il numero degli incarichi sono determinati dal Dirigente, sentito il D.S.G.A., nell'ambito delle attività del personale A.T.A.
4. Gli incarichi saranno conferiti tenendo conto dei criteri, in ordine di priorità:
 - della professionalità specifica richiesta e dell'esperienza acquisita nei compiti individuati che comportano l'assunzione di ulteriori responsabilità, tenendo conto del parere del D.S.G.A.;
 - della continuità nell'esercizio dell'incarico specifico
 - turno e sede presso cui effettuare la prestazione aggiuntiva
 - disponibilità espressa dal personale.
5. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
6. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
 - A. Per particolari attività il Dirigente - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, dopo aver verificato che nell'istituto non siano presenti corrispondenti professionalità dichiaratesi disponibili, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.
 - B. Le indennità e i compensi al personale docente e A.T.A. possono essere corrisposti:
 - a. in modo analitico, computando le ore di attività effettivamente prestate, secondo le tabelle allegate al vigente CCNL;
 - b. in modo forfetario.
 - C. I compensi forfetari non sono soggetti a rendicontazione oraria; comunque, per il tipo di attività realizzata, dovrà essere presentata una relazione finale. I compensi orari sono soggetti a rendicontazione, come per esempio quelle che si riferiscono alla partecipazione a gruppi di lavoro, per le quali fanno fede le

firme apposte sugli appositi registri o sugli strumenti di controllo che il Dirigente Scolastico riterrà opportuno realizzare. In caso di interruzione dell'attività, degli incarichi e/o dei progetti, per qualunque causa determinata, il personale sarà retribuito per i giorni effettivamente lavorati, compresi tra l'inizio e il termine delle attività, dividendo la somma spettante, anche se espressa in forma forfetaria, per tali giornate.

Art. 23 - Modalità per il conferimento degli incarichi

1. L'atto con il quale viene conferito l'incarico deve specificare:
 - il tipo di incarico;
 - la modalità di svolgimento;
 - la durata;
 - gli obiettivi da raggiungere rispetto al piano delle attività;
 - il compenso previsto;
2. Gli incarichi vanno conferiti nei limiti della disponibilità finanziaria e nell'ambito dei profili professionali e del piano delle attività.
3. Essi devono comportare assunzione di particolari responsabilità rispetto ai normali compiti d'istituto, devono essere collocati nell'ambito delle attività e mansioni espressamente definite nell'area di appartenenza, possono essere svolti, sia in orario di servizio, come intensificazione del lavoro, sia in orario straordinario. L'assenza dal servizio non comporta la riduzione dei compensi, a condizione che siano stati conseguiti i risultati connessi all'incarico svolto. Il personale non di ruolo accede agli incarichi specifici solo se nella Scuola non è presente personale di ruolo interessato allo svolgimento di detti incarichi.

Art. 24 - Verifica dell'attività.

La verifica sul raggiungimento degli obiettivi connessi all'espletamento degli incarichi è rimessa al D.S.G.A. quale preposto alla Direzione dei Servizi Amministrativi Generali.

art. 25 - Orario di lavoro - Fruizione di ferie e permessi.

- 1) I turni di tutte le unità di personale, per le diverse figure professionali, per le diverse sedi sono stabiliti dal Direttore SGA, tenuto conto delle finalità e degli obiettivi dell'Istituto e della professionalità necessaria.
- 2) Il Consiglio d'Istituto/Circolo può deliberare la chiusura della scuola nei giorni prefestivi in periodi in cui non vi sono attività didattiche e/o funzionali programmate dal Collegio. Il lavoratore, durante la chiusura, può prendere ferie oppure può prendere riposo compensativo per recuperare il credito di ore già effettuate.
- 3) Il dirigente scolastico, sulla base dei piani di lavoro assegnati, ha proceduto

all'individuazione di 15 collaboratori scolastici, dei 17 risultanti dall'organico di diritto, quali destinatari della riduzione oraria a 35 ore settimanali come da condizioni previste dell'art.55, comma 1, del CCNL Scuola 2006/2009 inerenti l'applicazione della riduzione oraria.

Per i collaboratori individuati sussistono infatti le seguenti condizioni: il personale è adibito a regime di orario articolato su più turni a rotazione e l'orario di servizio è superiore alle 10 ore, per 5 giorni settimanali.

- 4) Sulla base delle esigenze della scuola l'orario di lavoro è articolato in cinque giorni con sei ore giornaliere continuative e un giorno con cinque ore oppure in cinque giorni con 7 ore giornaliere. Se l'orario di lavoro si protrae oltre sette ore e risulta nel totale pari a 9 è obbligatoria la pausa di mezz'ora. Non si possono comunque superare le 9 ore giornaliere;
- 5) Durante i periodi di sospensione dell'attività didattica gli orari possono essere modificati tenuto conto della diversa esigenza dell'orario di apertura dei plessi scolastici. Nei mesi di luglio e agosto l'orario di servizio sarà svolto in un unico turno e, pertanto, non sussistendo più le condizioni per la riduzione, è di 36 ore settimanali.
- 6) Eventuali ore di lavoro straordinario in caso anche di esigenze impreviste e non programmabili sono recuperabili con modalità concordate con il Direttore SGA;
- 7) Al fine di migliorare il funzionamento dei servizi può essere adottato l'orario flessibile per l'intero anno scolastico che consenta un ingresso/uscita anticipati o posticipati.

Il piano orario sarà predisposto dal Direttore e, verificata la sua congruità, sarà approvato dal Dirigente Scolastico, dopo contrattazione decentrata a livello d'Istituto.

Per quanto non previsto nell'articolato, si rimanda agli articoli, si rimanda agli artt. 51,53 e 55 del C.C.N.L. 2007.

TITOLO IV - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 26 – Fondo per la contrattazione integrativa

1. Il Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico a cui si riferisce il presente contratto è costituito dalle risorse disponibili per l'erogazione del salario accessorio ed è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo dell'istituzione scolastica erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;

- c. eventuali economie del Fondo per la contrattazione integrativa non utilizzati negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - e. eventuali contributi dei genitori;
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione preventiva alla parte sindacale, ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. b.
3. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 27 – Determinazione delle Risorse

1. La determinazione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa segue una sua procedura specifica, tenendo presente i parametri stabiliti nell'intesa sindacale tra il MIUR e le organizzazioni sindacali.
2. Ai sensi del predetto accordo sono stati formulati i parametri per il calcolo del FIS a.s. 2015/2016. Il MIUR ha disposto, con **Nota Prot.13439 dell'undici settembre 2015 le assegnazioni alle Istituzioni Scolastiche delle somme per il MOF (riferimento organico di diritto) per l'anno scolastico 2015/2016** (periodo settembre-dicembre 2015 una somma pari a euro 17.594,65; per il periodo gennaio-agosto 2016 una somma pari a euro 35.189,33, per un totale pari a euro 52.783,98).
3. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio e per la contrattazione relativa all'A.S. 2015/16 sono costituite da:
 - f. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
 - g. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
 - h. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
 - i. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro

- j. stanziamenti previsti per Ore eccedenti
- k. stanziamenti previsti per Attività Sportiva

4. Per il presente anno scolastico Il MOF risulta essere così composto:

• Fondo d'Istituto	€ 42,562,08
• Indennità Direzione DSGA	€ 4.680,00
• Funzioni strumentali al POF	€ 4.741, 24
• Incarichi specifici del personale ATA	€ 2.542,65
• Ore eccedenti	€ 2.938,01
• Stanziamenti previsti per attività sportiva	€ 0,00
• Totale MOF	€ 52.783,98
• Totale Fondo d'Istituto	€ 42,562,08
• Totale Fondo d'Istituto da contrattare	€ 37.882,08

A tal fine sono assegnati:

- per le attività del personale docente € **29.547,50 (lordo dipendente)**
- per le attività del personale ATA € **8.334,06 (lordo dipendente)**
- Il rapporto è determinato in misura del **78,00%** per il personale docente e del **22,00%** per il personale ATA.
- Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo.
- I fondi erogati potranno essere finalizzati solo per specifiche attività e potranno essere impegnati solo per esse, a meno che non sia stato esplicitamente previsto che eventuali risparmi potranno essere utilizzati per altri fini.

CAPO II CRITERI GENERALI PER L'IMPIEGO E L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

art. 28 - Criteri generali per l'impiego delle risorse

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza organizzativa e didattica dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.
2. Nel fondo d'Istituto vengono quindi riconosciuti (fino alla concorrenza con i fondi disponibili) tutte le attività ed i progetti deliberati dal Collegio dei Docenti presenti nel Piano generale delle attività del personale docente e del personale A.T.A. Vengono altresì riconosciute tutte le attività gestionali-organizzative funzionali all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento delle attività didattiche, comprensive di attività aggiuntive funzionali all'insegnamento, eseguite dal personale nominato direttamente dal Dirigente Scolastico. Le risorse provenienti da altri finanziamenti sono destinate a retribuire le prestazioni del personale secondo le tabelle annesse al vigente C.C.N.L.
3. Le risorse potranno essere utilizzate in parte per la corresponsione dei compensi spettanti per le attività aggiuntive di non insegnamento e in parte per la corresponsione delle attività aggiuntive di insegnamento. Una parte del suddetto finanziamento dovrà essere destinata alla corresponsione dei compensi spettanti al personale ATA per le attività aggiuntive.
4. Le risorse finanziarie riferite al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa saranno utilizzate per la retribuzione delle attività indicate dall'art. 88 del C.C.N.L./ 2007:
 - a. Ore aggiuntive prestate per l'attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito formativo;
 - b. Retribuzione delle attività aggiuntive di insegnamento per il personale docente e delle attività aggiuntive del personale A.T.A.;
 - c. Retribuzione delle attività aggiuntive di non insegnamento per il personale docente e delle attività aggiuntive per il personale A.T.A. connesse a ulteriori progetti. Per attività aggiuntive di non insegnamento (o funzionali all'insegnamento) si intendono tutte quelle attività prestate dal personale docente per la partecipazione a gruppi di lavoro, commissioni e produzione di materiali di supporto alla didattica;
 - d. Compensi da corrispondere al personale docente;
 - e. Compensi per la collaborazione di cui il Dirigente Scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali;

- f. Ai sensi dell'art.88 del CCNL/2007 sono a carico del Fondo d'Istituto l'indennità di direzione al DSGA, di cui all'art. 56 del CCNL/2007, e l'eventuale compenso spettante al personale che in base alla normativa vigente sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni.
- g. L'indennità di direzione al DSGA è quantificata nella misura prevista dalla Tabella 9 allegata alla sequenza contrattuale sottoscritta in via definitiva il 25.7.2008
- h. Compensi per il personale docente, educativo ed A.T.A. per ogni altra attività deliberata dal Consiglio d'Istituto nell'ambito del P.O.F.
- i. Le risorse sono quindi ripartite con priorità alle azioni di recupero e potenziamento, così come proposto dal Collegio dei Docenti. La presente contrattazione viene effettuata sulle somme assegnate e si precisa che le attività da retribuire sono prioritariamente quelle già svolte o in corso di svolgimento sia dal personale docente sia dal personale ATA. Pertanto le percentuali di ripartizione tra il personale docente ed ATA corrispondono in misura percentuale al 22% per il personale ATA e al 78% per il personale docente.

art. 29 - Criteri generali per l'assegnazione delle risorse

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.
2. Il personale docente ha accesso in modo paritario, senza alcuna differenziazione o quantificazione preventiva, alla retribuzione delle attività aggiuntive di insegnamento e di non insegnamento.
3. Tutte le risorse finanziarie che perverranno alla scuola e che prevedano, nella loro utilizzazione, la corresponsione di compensi ed indennità al personale docente e A.T.A., verranno utilizzati, previa indicazione da parte del Collegio Docenti, nei progetti e nelle attività.
4. La retribuzione delle attività aggiuntive e delle attività di consulenza affidate a eventuale "personale esterno" alla Scuola, scelto peraltro secondo nuove e più rigorose disposizioni in materia, avverrà solo nel caso si accerti la mancanza di personale interno con le competenze richieste. I compensi dovuti al personale esterno, ai sensi delle vigenti disposizioni, saranno a carico di fondi diversi dal Fondo d'Istituto (fondi da privati, fondi di cui alla L. 440/1997).

CAPO III CRITERI GENERALI UTILIZZAZIONE RISORSE ATA

art. 30 - Risorse destinate al personale A.T.A.

Le risorse disponibili per il personale A.T.A. vengono suddivise tra:

- prestazioni eccedenti l'orario di lavoro;
- retribuzione per l'intensificazione delle prestazioni.

art. 31 - Criteri e modalità di utilizzazione delle risorse.

1. Vengono retribuite prestazioni aggiuntive dei Collaboratori scolastici impegnati nell'articolazione dell'orario in turni flessibili, intensificazione del lavoro ordinario dovuto alla riapertura della scuola in orario pomeridiano, ore prestate in eccedenza all'orario d'obbligo e non compensate in turni di riposo.
2. Relativamente agli Assistenti amministrativi, consentono l'accesso al fondo le seguenti attività:

A) Attività relative alla intensificazione delle prestazioni

- a. collaborazione con il Dirigente Scolastico per la gestione di attività di particolare complessità;
- b. collaborazione con il Dirigente Scolastico e i docenti per le attività parascolastiche;
- c. rapporti con enti esterni;
- d. supporto per la realizzazione del P.O.F. e delle attività complementari;
- e. maggiore impegno professionale dovuto all'attuazione dell'autonomia;
- f. supporto amministrativo all'organizzazione dei viaggi di istruzione;
- g. assistenza e attuazione del P.O.F.;
- h. predisposizione atti relativi al rinnovo OO.CC.;
- i. gestione dei rientri pomeridiani, permessi, recuperi, ferie del personale A.T.A.;
- j. intensificazione delle prestazioni;
- k. adempimenti relativi al D.Lgs. n. 81/2008;
- l. gestione del T.F.R.

B) Prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo:

- a. sostituzione dei colleghi assenti;
- b. far fronte a esigenze straordinarie.

C) Al DSGA e all'assistente amministrativa con compiti di sostituzione del DSGA, è attribuito un compenso a carico dei fondi per la prevenzione della dispersione, di cui all'art.7 della L.104/2013.

3. Relativamente ai Collaboratori scolastici, consentono l'accesso al fondo le seguenti attività:

A) Attività relative alla intensificazione delle prestazioni

- a. intensificazione del lavoro dovuto alla riapertura delle scuole in orario pomeridiano;
- b. attività di supporto ai progetti;
- c. articolazione dell'orario in turni flessibili;

d. piccola manutenzione e supporto nell'uso e nella custodia dei sussidi didattici.

B) Prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo:

- a. riapertura pomeridiana delle scuole per consentire la realizzazione di progetti;
- b. sostituzione dei colleghi assenti nella sede.

Art. 32 - Revoca e rinuncia dell'incarico

Qualora venga accertato e documentato il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, è nella facoltà del Dirigente, previo parere del D.S.G.A., revocare l'incarico assegnato. Analoga facoltà di recedere dall'incarico è conferito al personale interessato tramite comunicazione scritta.

Art. 33 - Compenso

Il personale destinatario di tali incarichi specifici sarà liquidato al termine dell'anno scolastico, nella misura determinata dall'art. 47 del C.C.N.L. 2007 – Sequenza contrattuale del 25.7.2008.

Art. 34 – Aree di attività

1. Al fine di perseguire le finalità di cui agli articoli 25 e 26, anche sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, del Piano Annuale delle Attività predisposto dal Dirigente Scolastico e del Piano ATA predisposto dal DSGA, il Fondo d'istituto, destinato al personale docente (sottratte le Ore eccedenti) ed al personale ATA, è ripartito tra le aree di attività di seguito specificate:

1. Supporto alle attività organizzative: area personale Docente

DOCENTI		
Budget FIS: € 14.550		
Funzioni Strumentali: € 4.741,50		
Collaboratori del dirigente		€ 4.225,00
	<ul style="list-style-type: none">▪ 1° Collaboratore▪ 2° Collaboratore:▪ Referente plesso Cadorna:▪ Referente per l'infanzia :	€ 1.500,00 € 1.500,00 € 612,50 € 612,50
Incarichi docenti:	coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento,	€ 10.325,00

	Referenti disagio, DSA, Sicurezza, Biblioteca, Laboratori multimediali, Intercultura, Dipartimento, orientamento, Gruppo H, Pratica sportiva, Musica, Infanzia, formazione orario	
Funzioni strumentali	Aree	€ 4.741,50
	Area 1 Didattica:	€ 1.185,31
	Area 2 Disagio:	€ 1.185,31
	Area 3 Orientamento:	€ 1.185,31
	Area 4 Tecnologia	€ 1.185,31

2. Supporto alle attività organizzative: area personale ATA: € 8.334,06

L'attribuzione delle risorse al Personale ATA vengono definite in base alle aree di attività, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

- maggiori carichi di lavoro a supporto dell'azione amministrativo-gestionale, della didattica e delle attività del POF: **€ 8.334,06**
- Indennità amministrazione DSGA: **€ 4.680,00**
- Incarichi specifici: **€ 2.542,65**

2. Progetti per arricchimento dell'offerta formativa: € 14.997,50

Il Fondo è altresì utilizzato per la realizzazione di progetti e interventi didattici volti all'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa, approvati dagli OO.CC.

- **Progetti P1: recupero e potenziamento: € 10.902,50**
- **Progetti P5: eventi rivolti al territorio: € 1.470,00**
- **Progetti P8: continuità ed orientamento: € 2.625,00**

3. Ore eccedenti A.S. 2015/16

Il Finanziamento ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti a.s.2014/15

TOTALE		costo orario	N.ORE	costo
	Secondaria Guicciardini	27,09	75	€ 2.031,75

	Primaria Don Minzoni	18,65	13	€ 242,45
	Primaria Cadorna	18,65	20	€ 373
	Infanzia Don Minzoni	18,03	16	€ 288,48
		totale		€ 2935,68

4. Pratica sportiva A.S. 2015/16

Finanziamento per attività complementari di Educazione Fisica a.s. 2015/16 (l'assegnazione è legata all'effettiva adesione al Centro Sportivo Scolastico)

TOTALE	€ 0,00
---------------	---------------

Art. 35 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.
4. I compensi a carico del Fondo sono liquidati entro il mese di agosto dell'anno scolastico in cui si sono svolte le attività. In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n.191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010) a far data dal 1.1.2011 le competenze accessorie saranno liquidate dal Service Personale Tesoro (SPT).

art. 36 - Clausola di salvaguardia.

1. In caso le risorse erogate dal MIUR, pur a fronte di una comunicazione precedente specifica e non dipendente da questa dirigenza, non coincidano con i fondi effettivamente contrattati si procederà alla liquidazione delle attività svolte sulla base dei seguenti criteri:
 - A) Attività retribuite su base oraria (rendicontazione a fronte di precedente assegnazione) sulle attività eventualmente già prestate precedentemente la firma del presente contratto:
 - a. in misura proporzionale alla riduzione del finanziamento sulle attività programmate (in base alla tipologia di attività);
 - b. sospendendo l'attività non ancora erogata
 - B) Attività retribuite a forfait (sulle attività già prestate):
 - a. in misura proporzionale alla riduzione del finanziamento sulle attività da prestare (in base alla tipologia di attività):

- b. in misura proporzionale alla riduzione del finanziamento
- c. sospendendo l'attività se ancora da erogare

TITOLO SESTO - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 37 – Principi generali

1. Gli interventi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro vanno considerati prioritari e sostanziali e non possono essere ritenuti meri adempimenti formali o burocratici. Essi, infatti, prima ancora che un obbligo di legge con la serie di adempimenti che ne conseguono, rappresentano un'opportunità per promuovere all'interno dell'Istituzione scolastica una cultura della sicurezza sul lavoro, per valorizzarne i contenuti e per sollecitare il coinvolgimento e la convinta partecipazione di tutte le componenti scolastiche.

Art. 38 – Formazione, informazione e addestramento

1. La formazione delle figure sensibili e dei lavoratori avviene a mezzo della frequenza di specifici corsi e potrà essere effettuata disgiuntamente tra docenti e personale ATA. Essa avverrà, di norma:

- a) per i docenti in orario di lavoro o fuori dall'orario di servizio ma all'interno delle 40 ore annue di cui all'art. 29 comma 3 lettera a) del CCNL 2006-2009 e nel rispetto della procedura di predisposizione e delibera del Piano dell'Offerta Formativa e/o del piano annuale delle attività di cui all'art. 28 comma 4 del CCNL 2006-2009;
- b) per il personale ATA in orario di lavoro e preferibilmente in periodi di sospensione dell'attività didattica.
- c) con incontri di formazione-informazione per il personale ad inizio anno scolastico.

2. La formazione e l'informazione devono essere svolte secondo quanto previsto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

3. La partecipazione ai corsi di formazione deve risultare da specifico attestato che deve essere conservato, a cura del DSGA, nel fascicolo personale del lavoratore. In caso di trasferimento di sede al lavoratore verrà consegnata copia di detto attestato.

4. Il personale ha l'obbligo di partecipazione alla formazione/informazione ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

art. 39 - Documento valutazione dei rischi

Il Documento di valutazione dei rischi viene fatto redigere dal Dirigente Scolastico, che si avvale della collaborazione degli esperti interni/esterni, sentiti gli Enti locali (Comune, Provincia) proprietari degli edifici scolastici.

art. 40 - Sorveglianza sanitaria.

I lavoratori addetti ad attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad es., l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici elencati nel D.P.R. 303/56, nel D.Lgs. 277/91, nel D.Lgs. 77/92, nel D.Lgs n. 626/1994, nel D.Lgs. n. 81/2008 e nel D. Lgs 106/2009, oppure l'uso sistematico di videoterminali, per almeno quattro ore al giorno, dedotte le interruzioni, e per l'intera settimana lavorativa. L'individuazione del medico che svolge la sorveglianza sanitaria è concordata con il R.S.P.P.

art. 41 - Soggetti tutelati

I soggetti tutelati sono:

1. tutti coloro che prestano servizio nell'Istituzione scolastica;
2. gli allievi dell'istituzione per i quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali;
3. gli studenti presenti a scuola in orario extra-curricolare per iniziative complementari;
4. tutti i soggetti che, avendo - a qualsiasi titolo - diritto di presenza presso i locali dell'Istituzione scolastica, si trovino all'interno di essa.

art. 42 - Obblighi del Dirigente Scolastico in materia di sicurezza.

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 18, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:

- adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, video- terminali, ecc.;
- valutazione dei rischi esistenti;
- elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma di successivi miglioramenti;
- designazione del personale incaricato di attuazione delle misure;
- pubblicazione e informazione;
- attuazione di interventi di formazione rivolti a favore degli alunni e del personale scolastico da organizzare compatibilmente con ogni altra attività.

art.43 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.

Il Dirigente Scolastico direttamente o tramite il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, indice almeno due volte l'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano: il Dirigente Scolastico, o un suo rappresentante, che la presiede; il R.S.P.P.; il medico competente, ove previsto; il R.L.S. Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti (docenti e personale A.T.A.): il documento sulla sicurezza; l'idoneità dei mezzi di protezione individuale; i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere sostanzialmente consultivo. Il Dirigente Scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte, suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi documentati nell'apposito verbale che deve essere redatto ad ogni riunione.

art. 44 - Il servizio di prevenzione e protezione.

Nell'unità scolastica il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S), una persona tra i dipendenti. Il lavoratore designato deve possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Non può subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del suo incarico.

Art. 45 - Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 46 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008.

2. Al RSPP, se interno, compete un compenso attinto dai fondi appositamente assegnati dal MIUR e/o in mancanza di questi, al Fondo dell'Istituzione Scolastica.

art. 47 - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Il Dirigente Scolastico designa, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), il responsabile che deve possedere attitudini e capacità adeguate. Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) può essere individuato tra le seguenti categorie:

- a) personale interno all'unità scolastica provvisto di idonea capacità adeguatamente comprovata da iscrizione ad albi professionali attinenti all'attività da svolgere e che si dichiara a tal fine disponibile;
- b) personale interno ad una unità scolastica in possesso di specifici requisiti adeguatamente documentati e che sia disposto ad operare per una pluralità di istituti;
- c) in mancanza di personale interno idoneo si provvederà ad una convenzione esterna.

Art. 48 - Le figure sensibili

1. Sono considerati tali i dipendenti incaricati dell'attuazione delle misure prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione del personale in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. Il Dirigente scolastico individua tali figure tra il personale interno che sia in possesso di attitudini e capacità adeguate e previa consultazione del R.L.S. (o della RSU in sua assenza).

Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure:

- Addetti al primo soccorso:
- Addetti all'emergenza e al primo intervento sulla fiamma

Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso.

1. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.
2. Alle figure sensibili viene destinato un budget complessivo gravante sui fondi appositamente assegnati dal MIUR e/o in mancanza di questi, al Fondo dell'Istituzione Scolastica.

Art.49 - Informazione degli allievi

1. Ai sensi del D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 gli allievi, per le modalità e le procedure di evacuazione, devono essere adeguatamente informati.

2. L'informazione di cui al comma 1 deve essere effettuata dal R.S.P.P. con l'ausilio del S.P.P.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.50 - Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verificassero le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente potrà sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
3. Per assenze superiori ad un mese sarà applicata una decurtazione percentuale sulla quota annua e non sarà applicata la decurtazione durante i periodi di malattia e/o altri permessi retribuiti.

Art. 51 – Natura premiale della retribuzione accessoria

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
 2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
 3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 70% di quanto previsto inizialmente.
- Le attività a compenso orario saranno retribuite in base al servizio effettivamente svolto.

